



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Salute



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Determina a contrarre

Accordo quadro per servizio di spedizioni di campioni biologici e materiale di ricerca nell'ambito del programma di ricerca del progetto PNRR-MAD-2022-12376225 DAL TITOLO "MIOCARDITE CRONICA E CARDIOMIOPATIE INFIAMMATORIE CON FENOTIPI PRO-ARITMICI VENTRICOLARI E SCOMPENSI CARDIACO: IL RUOLO DELL'INTERAZIONE GENOTIPO-AMBIENTE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE - NEXTGENERATIONEU - CUP: B63C21001060006", ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023 – valore presunto euro 15.000,00

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 a norma del quale le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 36/2023 che disciplina la possibilità per le Stazioni appaltanti di ricorrere ad accordi quadro nonché le modalità di aggiudicazione degli stessi;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito completa efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del D.Lgs. n.36/2023 Codice dei Contratti Pubblici e che le disposizioni richiamate impongono alle Stazioni Appaltanti e agli Enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO che è in uso presso l'università degli Studi della Campania "L.VANVITELLI" la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/, nell'ambito della quale è attiva per il settore **servizi postali e di spedizione**, la ditta SMART PIU SRL, soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTA la propria determina n. 103/2024 con la quale, alla luce della soprarichiamate disposizioni di Legge, si è approvata come modalità di scelta del contraente, per l'acquisizione del servizio in epigrafe, l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del d. lgs n.36/2023 tramite la definizione di un accordo quadro di durata annuale, con unico operatore economico ;

VISTO che con la stessa determina è stata approvata la lettere invito/capitolato da trasmettere alla ditta attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata unicampania.ubuy.cineca.it/portaleappalti/, nonché individuati quali RUP e DEC della procedura d'acquisto, rispettivamente la Dott.ssa Vincenza Bartiromo e la Dott.ssa Maria Teresa Perretti, che hanno reso apposita dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse (prot. n. 79918 del 29/05/2024);

VISTA l'offerta presentata dalla citata CON PROT. 82280 DEL 03/06/2024, nonché la documentazione amministrativa richiesta a corredo, allegata e parte integrante della presente determina, corrispondente a quanto richiesto da questa Stazione appaltante ed il cui prezzo risulta congruo;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva, in considerazione dell'importo della fornitura, della comprovata serietà della ditta de



quo, del costo e del tempo necessario per l'affidatario per l'acquisizione della garanzia definitiva, influenzando inevitabilmente anche sull'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa della Stazione appaltante;

RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta del Responsabile Scientifico del Progetto rispondenti alle finalità di pubblico interesse (ricerca) perseguite dalla scrivente Amministrazione;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa all'acquisizione del servizio di cui al presente procedimento per un importo di € 15.000 sull'UPB di cui al progetto **PNRR-MAD-2022-12376225 DAL TITOLO "MIOCARDITE CRONICA E CARDIOMIOPATIE INFIAMMATORIE CON FENOTIPI PRO-ARITMICI VENTRICOLARI E SCOMPENSI CARDIACO: IL RUOLO DELL'INTERAZIONE GENOTIPO-AMBIENTE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE - NEXTGENERATIONEU - CUP: B63C21001060006**;

CONSIDERATO che per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

CONSIDERATO, altresì, che per espressa previsione legislativa (art. 17) per gli appalti PNRR è possibile "ex lege" procedere all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara e provvedere all'esecuzione dell'appalto già in questa fase (parere MIT N.2153/2023);

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) della ditta;

VERIFICATO dalla visura camerale, che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa in capo alla suddetta ditta, ai sensi della normativa vigente in materia, nel registro delle imprese;

CONSIDERATO che, in conformità all'art.192 della Legge 267/2000 e art.32 del D.Lgs.n.20/2016:

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale finalizzato all'attivazione di un **per servizio di spedizioni di campioni biologici e materiale di ricerca nell'ambito del programma di ricerca del progetto PNRR-MAD-2022-12376225 DAL TITOLO "MIOCARDITE CRONICA E CARDIOMIOPATIE INFIAMMATORIE CON FENOTIPI PRO-ARITMICI VENTRICOLARI E SCOMPENSI CARDIACO: IL RUOLO DELL'INTERAZIONE GENOTIPO-AMBIENTE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE - NEXTGENERATIONEU - CUP: B63C21001060006**;

b) Le clausole ritenute essenziali debbono considerarsi le seguenti: termini per l'esecuzione della fornitura e modalità di esecuzione della fornitura;

c) La scelta del contraente avviene attraverso valutazione dell'offerta presentata;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.36/2023 E DELL'ART. 17 l'affidamento diretto/aggiudicazione alla ditta SMART Più srl P. IVA 06489901212 finalizzato alla sottoscrizione di un accordo quadro **per servizio di spedizioni di campioni biologici e materiale di ricerca nell'ambito del programma di ricerca del progetto PNRR-MAD-2022-12376225 DAL TITOLO "MIOCARDITE CRONICA E CARDIOMIOPATIE INFIAMMATORIE CON FENOTIPI PRO-ARITMICI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Salute



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

VENTRICOLARI E SCOMPENSI CARDIACO: IL RUOLO DELL'INTERAZIONE GENOTIPO-AMBIENTE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE - NEXTGENERATIONEU - CUP: B63C21001060006", ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023 – valore presunto euro 15.000,00;

- Di approvare lo schema di convenzione allegato sub «A» alla presente Determina e di autorizzarne la sottoscrizione;
- Di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 76/2020;
- Di svolgere le comunicazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023;
- Di acquisire dall'affidatario la comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dall'operatore;
- Di procedere, all'esito positivo delle consultazioni/verifiche di cui ai punti precedenti, a caricare i contratti sulla piattaforma u-buy per la conclusione della procedura;

Il Direttore

Prof. Paolo Golino

Paolo Golino
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DELLA
CAMPANIA L.
VANVITELLI
19.06.2024
09:59:54
GMT+00:00



Accordo quadro con un unico operatore economico per la Fornitura di un servizio di spedizione nell'ambito del programma di ricerca del progetto dal titolo "per il servizio di spedizioni di campioni biologici e materiale di ricerca nell'ambito del programma di ricerca del progetto PNRR-MAD-2022-12376225 DAL TITOLO "MIOCARDITE CRONICA E CARDIOMIOPATIE INFIAMMATORIE CON FENOTIPI PRO-ARITMICI VENTRICOLARI E SCOMPENSI CARDIACO: IL RUOLO DELL'INTERAZIONE GENOTIPO-AMBIENTE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE - NEXTGENERATIONEU - CUP: B63C21001060006", ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, per un importo complessivo a base d'asta di €15.000,00

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Aggiudicatario: SMART PIU' s.r.l.P.IVA 06489901212

Importo di aggiudicazione: € 15.000,00

TRA

Dipartimento di Scienze mediche Traslazionali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con sede in Napoli c/o A.O.R.N Monaldi, Via L. Bianchi, C.F. e P. IVA 02044190615 in persona del direttore Prof. Paolo Golino (d'ora in poi denominato "IL DIPARTIMENTO")

E

SMART PIU' s.r.l. alla via Lepanto 105 CAP 80125, CF e P.IVA 06489901212 in persona del rappresentante legale STENDARDO ANTONELLA nata a Napoli il 30/03/1960 C.F. STNNL60C70F839P (d'ora in poi denominato "Operatore Economico")

PREMESSO CHE

Il Dipartimento ha indetto con D.D. n. 103 del 29/05/2024 una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023, finalizzata alla stipula di un accordo quadro di durata annuale con un unico operatore per un servizio di spedizioni nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "MIOCARDITE CRONICA E CARDIOMIOPATIE INFIAMMATORIE CON FENOTIPI PRO-ARITMICI VENTRICOLARI E SCOMPENSI CARDIACO: IL RUOLO DELL'INTERAZIONE GENOTIPO-AMBIENTE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE - NEXTGENERATIONEU - CUP: B63C21001060006, per un importo annuale presunto a base di gara di euro 15.000,00;

Il Dipartimento ha pubblicato sulla piattaforma telematica di acquisto di Ateneo denominata Ubuy, la procedura di affidamento della fornitura in parola in data 29/05/2024 ed identificata con ID n. **G02542**;

L'Operatore Economico ha presentato un'offerta economica dettagliata del servizio richiesto con indicazione dei prezzi e delle condizioni di erogazione;

il Dipartimento, con apposito provvedimento di cui questo Accordo è parte integrante, ha aggiudicato la fornitura in parola alla ditta SMART PIU' SRL identificata con P.I. e C.F. n. 06489901212 per un importo complessivo massimo di euro 15.000,00 per un numero presunto di spedizioni mensili pari a 10 oltre la fornitura a richiesta di box isotermitici con piastre refrigerate;

il Dipartimento ha acquisito il DURC dell'Operatore Economico, l'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC e la Visura Camerale, inoltre ha acquisito le dichiarazioni rese dall'offerente circa il possesso dei requisiti specifici richiesti dal PNRR;

Il Dipartimento ha avviato le procedure di verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti di partecipazione, finalizzate in particolare ad acquisire la regolarità dei pagamenti di imposte e tasse e l'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato mediante consultazione della Banca dati del casellario Giudiziale;

Ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n.36/2023 le parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo quadro;

L'Operatore Economico non impone al Dipartimento un numero minimo di spedizioni;

Il Dipartimento esonera l'Operatore dal presentare una garanzia definitiva in considerazione della solidità della ditta e nell'ottica di semplificazione degli affidamenti diretti per importi fino a 40.000,00 nell'ambito dei progetti PNRR la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Dipartimento nei confronti dell'Operatore Economico, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione delle singole spedizioni che saranno affidate, previa stipula di "contratti attuativi" da parte del Dipartimento; che con la sottoscrizione l'Operatore Economico dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse di cui sopra nonché tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
 - i. dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli Contratti attuativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Dipartimento e l'Operatore Economico;
 - ii. dal D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
 - iii. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - iv. dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";
 - v. dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione dell'Ateneo;
 - vi. dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti attuativi per l'esecuzione di spedizioni di campioni biologici e altro materiale di ricerca tra i centri di ricerca coinvolti nello studio in parola di Napoli, Roma e Milano, nonché le prestazioni ed i servizi accessori connessi, onde dare la fornitura completa e finita a regola d'arte.

Il Dipartimento si riserva la facoltà insindacabile di poter modificare ed aggiornare nel corso della durata dell'Accordo l'elenco degli indirizzi delle sedi dei centri coinvolti nello studio senza che l'Operatore possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo, risarcimento e quant'altro.

L'affidamento all'Operatore Economico da parte del Dipartimento delle singole forniture, mediante i suddetti contratti attuativi, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo Quadro, mediante la procedura descritta in dettaglio all'art. 7 e del capitolato speciale di appalto.

Si precisa che l'Operatore Economico dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione delle forniture di cui al presente Accordo Quadro.

Le forniture dovranno essere realizzate in conformità alle indicazioni contenute nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura ID G02542 dall'Operatore Economico, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro

La durata del presente Accordo Quadro viene stabilita in anni 1 (UNO), rinnovabile per un ulteriore anno previa corrispondenza commerciale tra le parti, decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, salvo l'esaurimento del plafond di cui alle premesse in data antecedente alla scadenza dell'Accordo stesso. Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale il Dipartimento può stipulare i singoli Contratti di fornitura. I Contratti per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi.

La validità dell'Accordo cessa, in ogni caso, all'esaurirsi dell'importo dell'Accordo stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza.

Fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di vigenza dell'Accordo, i contratti attuativi hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell'Accordo stesso.

Art. 4 – Oneri a carico dell'Operatore Economico - Condizioni Generali

L'Operatore Economico è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte delle forniture oggetto del presente Accordo e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso. La stipula del presente Accordo non determina per il Dipartimento alcun obbligo nei confronti dell'Operatore Economico, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell'esecuzione dei contratti attuativi. L'Operatore Economico non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché il Dipartimento non darà esecuzione ai contratti attuativi.

Art. 5 – Obbligazioni specifiche a carico dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta; in particolare:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) comunicare ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

Art. 6 – Contratti Attuativi

La stipula dell'Accordo Quadro consentirà al Dipartimento di affidare all'Operatore Economico le forniture oggetto dell'Accordo stesso, senza avviare un nuovo confronto competitivo, alle seguenti condizioni:
emissione di ordine da parte del Dipartimento per ogni spedizione richiesta dal responsabile del progetto di ricerca;
le forniture di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere eseguite secondo la tempistica e le modalità precisate nell'offerta economica dettagliata presentata dall'Operatore Economico;

Art. 7 – Importo Accordo Quadro e Corrispettivi

L'importo totale affidabile complessivamente dal Dipartimento in forza del presente Accordo Quadro è pari ad euro 15.000,00:

Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti. La stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo. L'Operatore Economico, per contro, è vincolato all'esecuzione delle forniture che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti disposti dal Dipartimento.

I corrispettivi dovuti all'Operatore Economico per la prestazione delle forniture e dei servizi accessori oggetto di ciascun Contratto Attuativo saranno indicati nel contratto medesimo. I corrispettivi dovuti sono determinati secondo l'offerta Economica allegata al presente accordo.

Tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e il Dipartimento recederà dallo stesso, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 8 – Pagamenti

La società emetterà le fatture sulla base del riepilogo mensile delle spedizioni effettuate con riferimento ai contratti attuativi di cui all'art.6. L'Operatore Economico dovrà presentare al Dipartimento le lettere di vettura delle spedizioni effettuate.

Il pagamento verrà effettuato previa attestazione da parte del DEC della regolare esecuzione del servizio.

Il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale

Le fatture dovranno essere intestate al Dipartimento di Scienze mediche Traslazionali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con sede in Napoli c/o A.O.R.N Monaldi, Via L. Bianchi - partita IVA 02044190615 - e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, anche il codice CIG, il CUP, il codice Univoco Ufficio UFIQ77

nonché il codice di riferimento amministrativo DIPCARD (da inserire al campo 1.2.6 della fattura) ed inviate al Sistema di Interscambio (SDI);

il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/01/1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Operatore Economico di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Art. 9 – Penali

Per i ritardi o inadempimenti nell'esecuzione delle attività inerenti all'esecuzione dei Contratti saranno applicate nei confronti del Fornitore le penali di seguito indicate.

In caso di ritardata consegna rispetto al termine fissato nel Contratto o ordinativo, l'Amministrazione applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

Qualora l'ammontare totale delle penali superi il limite del 10% dell'importo del Contratto Attuativo ovvero la somma delle penali applicati raggiunga il limite del 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, il Dipartimento attiverà la procedura per la risoluzione per inadempimento del Contratto Attuativo o dell'Accordo Quadro.

Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto in materia di risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 10 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 11 – Risoluzione

Il Dipartimento ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 122 del D.lgs. n.36/2023.

Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente Accordo per la risoluzione dei Contratti Attuativi, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, si precisa che il Dipartimento procederà alla risoluzione immediata ed automatica dell' Accordo Quadro ex art. 1456 c.c., con contestuale decadimento dei Contratti Attuativi, nei seguenti casi:

- a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”;
- b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
- c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Aggiudicatario;
- d) provvedimento definitivo, a carico dell’Operatore Economico, dell’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture;
- e) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- f) cessione, da parte dell’Operatore Economico, dell’Accordo Quadro o di singoli contratti specifici;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi;
- h) inadempienza accertata, da parte dell’Operatore Economico, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) grave inadempienza, da parte dell’Operatore Economico, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti Attuativi;
- j) ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
- k) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo;
- m) in caso sia riscontrato subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;

La risoluzione dell’Accordo Quadro risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.

La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo.

La risoluzione, ai sensi del presente articolo, comporta il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

Sono dovuti dall’Operatore Economico i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 12 – Recesso

Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l’articolo 123 del D.lgs. n. 36 del 2023.

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all’Operatore Economico da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 13 – Controversie - Foro competente

In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Art. 14 – Comunicazioni

Il Responsabile del Procedimento è: Dott.ssa Vincenza Bartiromo e-mail Vincenza.Bartiromo@unicampania.it

Art. 15 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Dipartimento informa l’Operatore Economico che tratterà i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia contrattuale.

Con la sottostante firma, l’Operatore Economico presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Le parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservati qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Dipartimento e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che il Dipartimento tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia. Le parti, per quanto compatibile, rinviando alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, in unico originale ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall'Ateneo sulla base dell'autorizzazione protocollo n.ro 60434/2001 del 22/08/2001 rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate, Ufficio Territoriale di CASERTA.

Firmatari:

Per il DIPARTIMENTO
Il Direttore
Paolo Golino

Per l'OPERATORE ECONOMICO
Il rappresentante legale
Antonella Stendardo